XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI DOC. XVI

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: BARGONE)

SULLA

NON APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, AD ATTI COMPIUTI DAL DEPUTATO CARLO TASSI

Presentata alla Presidenza il 25 gennaio 1993

a conclusione dell'esame svolto dalla Giunta nella seduta del 3 novembre 1992

SUL

[«] Procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Piacenza nei confronti del deputato Carlo Tassi, nella sua qualità di avvocato ».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI COLLEGHI! L'onorevole Tassi ha rimesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere una comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Piacenza inviatagli in data 4 febbraio, con la quale si informava che il Consiglio aveva deliberato di iniziare procedimento disciplinare a suo carico, a norma dell'articolo 38 della legge 22 gennaio 1934, modificata dalla legge 17 febbraio 1971. n. 91.

Il procedimento disciplinare veniva deliberato con il seguente capo d'incolpazione:

« per aver violato le norme di deontologia forense allorché, essendo difensore della signora Bruna Demalde, in diversi procedimenti che la oppongono, o che l'hanno vista in contrasto, con il signor geometra Osvaldo Grignaffini, fatto ricorso, quale deputato, ad interrogazione con risposta scritta, apparentemente datata 1º ... 1991 all'evidente scopo di utilizzare uno strumento improprio per l'esercizio di attività professionale, mentre sono in corso le contestazioni in sede giudiziale ».

L'onorevole Tassi ha rimesso la comunicazione ai fini della applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Va preliminarmente osservato che non è affatto in discussione il principio della insindacabilità dell'interrogazione, momento che si tratta di un atto parlamentare coperto dalla immunità sostanziale, prevista dal comma 1 dell'articolo 68, per « le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni ».

Il riferimento all'interrogazione conte-

quindi relativo all'attività parlamentare, in quanto tale, dell'onorevole Tassi, ma ad una impropria utilizzazione dello strumento parlamentare per l'esercizio di attività professionale, mentre sono in corso le contestazioni in sede giudiziale.

Il Consiglio dell'Ordine contesta all'onorevole Tassi una violazione delle norme di deontologia professionale, in quanto con alcune interrogazioni molto puntuali e circostanziate, con specifici riferimenti ai fatti oggetto delle controversie, si chiedono accertamenti da eseguire dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia, nei confronti della parte avversa nel processo in cui l'onorevole Tassi era impegnato quale difensore.

Si tratta quindi di un tentativo di interferire nell'equilibrio delle controversie in atto, per alcune delle quali sono state già emesse sentenze nella sede giurisdizio-

Inoltre l'uso delle interrogazioni nella fattispecie può configurarsi come una violazione dei principi di uguaglianza, e cioè, in particolare, della parità delle condizioni sia delle parti in causa sia dei patrocinatori.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si può concludere ritenendo pienamente legittimo l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Piacenza nei confronti dell'onorevole Tassi.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, fatto salvo il principio dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costinuto nel capo di incolpazione non è tuzione, nella seduta del 3 novembre

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1992, ha ritenuto infatti, che, nel caso di specie, non sono oggetto di sindacato le opinioni espresse dal deputato Tassi in interrogazioni parlamentari, bensì l'asserito uso strumentale di interroga-

zioni per finalità di ordine professionale, alla luce dei principi deontologici della professione forense.

Antonio BARGONE, Relatore.